

CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO

L. 27.12.2006, n. 296 - Art. 1, c. 176 L. 27.12.2019, n. 160 - Art. 10, c. 3-ter) D.L. 30.04.2019, n. 34, conv. L. 28.06.2019, n. 58

L. 27.12.2017, n. 205 - L. 30.12.2018, n. 145 - D.L. 4.06.2013, n. 63 - D.M. 19.02.2007 - D.M. 1.12.2016

Prov. Ag. Entrate 18.04.2019 - Prov. Ag. Entrate 31.07.2019, n. 660057 - Comun. stampa Ag. Entrate 7.05.2019

Circ. Ag. Entrate 18.05.2018, n. 11/E - Circ. Ag. Entrate 27.04.2018, n. 7/E - Circ. Ag. Entrate 23.07.2018, n. 17/E

Ris. Ag. Entrate 25.07.2018, n. 38/E - Ris. Ag. Entrate 5.08.2019, n. 74/E - Interp. Ag. Entrate 24.07.2019, n. 309

Dal 1.01.2016 è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Un'importante novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha previsto la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali).

Il D.L. 34/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1.05.2019, la possibilità per i contribuenti che beneficiano della detrazione Irpef del 50%, spettante per gli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi, di optare per la cessione del credito esclusivamente nei confronti dell'impresa che ha eseguito l'intervento o dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dello stesso. È poi, prevista la facoltà di una sola ulteriore cessione del credito sempre nei confronti dei fornitori collegati ai lavori, mentre rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. La Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha previsto l'eliminazione della possibilità di cedere la detrazione IRPEF (art.16-bis Tuir) per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riferimento all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (lettera h). Inoltre, è cambiata la possibilità di convertire il credito in "sconto in fattura" da parte del fornitore, in quanto questa possibilità è ora utilizzabile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a € 200.000.

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO APPLICATIVO	<p>⇒ Oggetto⁽³⁾ ⇒ Spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, ovvero su parti comuni di edifici di cui all'art. 14 D.L. 63/2013.</p> <p>⇒ Soggetti⁽²⁾ ⇒ Beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, compresi i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di "incapienti"⁽¹⁾.</p>	<p>⇒ Per le quali spetta una detrazione del 50%, 65%, 70%-75%, 80%-85%.</p>
FACOLTÀ	<p>⇒ In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.</p>	<p>⇒ I cessionari del credito, a loro volta, possono effettuare un'ulteriore cessione.</p>
SOGGETTI A CUI PUÒ ESSERE CEDUTO IL CREDITO	<p>⇒ Il credito d'imposta può essere ceduto in favore:</p> <p>a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;</p> <p>b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.</p> <p>È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lg. 30.03.2001, n. 165.</p> <p>c) di istituti di credito e intermediari finanziari;</p> <p>• Nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti⁽¹⁾.</p>	
CREDITO CEDIBILE	<p>⇒ Il credito d'imposta cedibile corrisponde alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, nella misura e alle condizioni ivi previste.</p> <p>⇒ L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.</p> <p>⇒ Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore.</p> <p>⇒ Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.</p> <p>⇒ Se il credito d'imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.</p>	

⁽¹⁾ • Soggetti di cui all'art. 11, c. 2 e all'art. 13, c. 1, lett. a), e c. 5, lett. a) Tuir), ossia:

.. soggetti alla cui formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500 (goduti per l'intero anno), redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (per i quali l'Irpef non è dovuta) [art. 11, c. 2 D.P.R. 917/1986];

.. soggetti alla cui formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente, cui spetta una detrazione dall'imposta linda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a € 1.880, se il reddito complessivo non supera € 8.000 [art. 13, c. 1, lett. a) D.P.R. 917/1986];

.. soggetti alla cui formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'art. 50, c. 1, lett. e), f), g), h) e i), cui spetta una detrazione dall'imposta linda, non cumulabile, pari a € 1.104, se il reddito complessivo non supera € 4.800 [art. 13, c. 5, lett. a) D.P.R. 917/1986].

⁽²⁾ Compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della detrazione in quanto l'imposta linda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

⁽³⁾ L'art. 1, c. 176, L. 27.12.2019, n. 160 ha abrogato la facoltà di cessione della detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico dell'abitazione, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 16-bis, lett. h) Tuir.

ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO

COMUNICAZIONE
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

• Oggetto

- I soggetti comunicano (salvo proroghe specificamente previste), **entro il 28.02 dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa:
 - .. la denominazione e il codice fiscale del cedente;
 - .. la tipologia di intervento effettuata;
 - .. l'importo complessivo della spesa sostenuta;
 - .. l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante);
 - .. l'anno di sostenimento della spesa;
 - .. i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica;
 - .. la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
 - .. la data di cessione del credito;
 - .. l'accettazione dello stesso da parte del cessionario;
 - .. l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31.12.
- I contribuenti dichiarano, inoltre, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni richieste.

• Modalità

- Utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
- oppure*
- Per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo allegato al Provv. Ag. Entrate 31.07.2019.

Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite **posta elettronica certificata**, sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario.

• Mancato
invio

- Il mancato invio della comunicazione **rende inefficace** la cessione del credito.

COMUNICAZIONE
DELLA SUCCESSIVA
CESSIONE

- La comunicazione da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto avviene a decorrere **dal 20.03 dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

CASSETTO
FISCALE

- L'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità previste, solo a seguito della relativa **accettazione** con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Con le medesime funzionalità nell'area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

Le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario sono rese visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.

VISUALIZZAZIONE
DEI DATI ON LINE

- Sono disponibili sulla "Piattaforma cessione crediti", sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (ecobonus), e ceduti a soggetti terzi.

- I singoli cessionari possono accedere, tramite l'area autenticata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, all'apposita "Piattaforma cessione crediti", per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all'Agenzia. Per attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all'autenticazione sul sito dell'Agenzia e, a seguire, accedere alla piattaforma.
- Il percorso da seguire è il seguente:
 - .. accedere a "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare";
 - .. cliccare sul collegamento "Piattaforma Cessione Crediti".

- In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma, la cui procedura è composta da quattro distinte funzionalità: monitoraggio crediti; cessione crediti; accettazione crediti e lista movimenti.

Comun. Stampa Ag. Entrate
7.05.2019

**UTILIZZO
DEL CREDITO
D'IMPOSTA
IN COMPENSAZIONE**

• Mod. F24

- Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è **ripartito in 10 quote annuali**, utilizzabili esclusivamente in compensazione, a **decorrere dal 20.03** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.

- Presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per gli interventi su parti comuni condominiali, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Codice tributo

Il credito ceduto corrispondente alla detrazione per gli interventi effettuati può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo 6890 e 6891.

• Limiti di compensazione

- Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 34 L. 388/2000.

• Limiti alla cessione

- La cessione del credito è **limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria** (eseguita dal contribuente titolare del diritto).

• Scarto

- Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

• Utilizzo in anni successivi

- La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

PAGAMENTO CON BONIFICO

Interp. n. 309/2019

- L'importo del bonifico da utilizzare come modalità di pagamento le persone fisiche, potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell'ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

CONTROLLI

- Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti.
- Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti.

Maggiorati di interessi e sanzioni.

Tavola n. 1

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari (Guida Ag. Entrate)

Intervento	% detrazione	A chi si può cedere
Serramenti e infissi	50%	• I contribuenti che rientrano nella "no tax area" possono cedere il credito a: .. fornitori; .. altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari.
Schermature solari		
Caldaie a biomassa		
Caldaie a condensazione in classe A		
Caldaie a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto	65%	• I contribuenti che non rientrano nella "no tax area" possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ma non a banche e intermediari finanziari.
Pompe di calore		
Scaldacqua a pompa di calore		
Coibentazione involucro		
Pannelli solari		
Generatori ibridi		
Sistemi building automation		
Micro-cogeneratori		

Tavola n. 2

Interventi sulle parti comuni dei condomini (Guida Ag. Entrate)

Intervento	% detrazione	A chi si può cedere
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente	70%	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che rientrano nella “no tax area” possono cedere il credito a: <ul style="list-style-type: none"> .. fornitori; .. altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari.
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involturo	75%	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che non rientrano nella “no tax area” possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ma non a banche e intermediari finanziari.
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe del rischio sismico	80%	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che non rientrano nella “no tax area” possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ma non a banche e intermediari finanziari.
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di 2 classi del rischio sismico	85%	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che non rientrano nella “no tax area” possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ma non a banche e intermediari finanziari.

INTERVENTI
ANTISISMICI

• Disciplina generale per la comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> Per attuare le disposizioni che hanno esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. i) Tuir (adozione di misure antisismiche) e all’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013 (interventi, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva cessione dell’immobile) l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate tramite le funzioni disponibili sul proprio sito Internet ovvero la presentazione del previsto modello. <p>Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali, la comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dall’amministratore di condominio tramite la comunicazione dei dati degli interventi condominiali.</p>
• Fruizione	<ul style="list-style-type: none"> Anche per il cessionario il credito corrispondente alla detrazione: <ul style="list-style-type: none"> .. di cui all’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013, è utilizzabile in 5 quote annuali; .. di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. i) Tuir, è utilizzabile in 10 quote annuali.

Tavola n. 3

Possibilità di fruizione della cessione del credito

Tipologia intervento	2019	2020
Riqualificazione energetica (art. 14, D.L. 63/2013)	Si ⁽¹⁾	Si ⁽¹⁾
Riduzione rischio sismico (art. 16, D.L. 63/2013)	Si ⁽²⁾	Si ⁽²⁾
Risparmio energetico con installazione impianti da fonti rinnovabili (art. 16-bis, c. 1, lett. h, D.P.R. 917/1986)	Si ⁽³⁾	No
Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, D.P.R. 917/1986)	No	No
Note	<p>⁽¹⁾ Per tutti gli interventi, sia parti comuni condominiali sia singole unità immobiliare.</p> <p>⁽²⁾ Solo per interventi di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. i) Tuir (adozione di misure antisismiche) e all’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013 (interventi, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva cessione dell’immobile).</p> <p>⁽³⁾ Dal 30.06.2019.</p>	

COMUNICAZIONE ALL'ENEA DEGLI INTERVENTI EDILIZI CON DETRAZIONE FISCALE

SOMMARIO

- BONUS CASA
- ECOBONUS

www.efficienzaenergetica.enea.it

La Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160) ha prorogato al 31.12.2020 le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1.01. al 31.12.2020.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la **riqualificazione energetica** degli edifici, occorre trasmettere per via **telematica all'ENEA** le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle **detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa)** che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Si segnala che sono online i **siti ENEA** per l'invio della documentazione relativa ai lavori conclusi nel 2020, ricordando che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l'1.01.2020 e il 25.03.2020, i **90 giorni utili per inserire la pratica decorrono a partire dal 25.03.2020**.

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16-bis del D.P.R. 917/86, soggetti all'obbligo di invio all'ENEA.

BONUS CASA

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno. • Riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi. • Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti. • Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto. • Sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto. • Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto. • Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto. • Microcogeneratori (Pe<50kWe). • Scaldacqua a pompa di calore. • Generatori di calore a biomassa. • Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze. • Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1.01.2019). • Teleriscaldamento. • Installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Elettrodomestici ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1.01.2017 per le spese sostenute nel 2018; 2) 1.01.2018 per le spese sostenute nel 2019.
Nota ¹⁾	Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Nota¹⁾

Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

ECOBONUS

Tavola

Interventi incentivabili con Ecobonus

Premessa	La seguente tabella, che si riferisce alle condizioni d'accesso previste per il 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.		
Aliquota di detrazione	Componenti e tecnologie		
50%	Serramenti e infissi. Schermature solari. Caldaie a biomassa. Caldaie a condensazione classe A.		
65%	Serramenti e infissi. Schermature solari. Caldaie a condensazione classe A (in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio). Riqualificazione globale dell'edificio. Caldaie condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto. Generatori di aria calda a condensazione. Pompe di calore. Scaldacqua a pdc. Coibentazione involucro. Collettori solari. Generatori ibridi. Sistemi di building automation. Microcogeneratori.		
70%			
75%			
80%			
85%			
90%	Bonus facciate	Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio.	

PROROGA DETRAZIONI IRPEF 50% E 65% PER IL 2020

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- ALTRE DETRAZIONI

Art. 16-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 1, cc. 2 e 3 L. 11.12.2016, n. 232 - Art. 1, c. 3 L. 27.12.2017, n. 205 Art. 67 L. 30.12.2018, n. 145 - Art. 1, c. 175 L. 27.12.2019, n. 160 - Circ. Ag. Entrate 18.09.2013, n. 29/E Circ. Ag. Entrate 18.05.2016, n. 20/E - Circ. Ag. Entrate 18.11.2016, n. 43/E - Circ. Ag. Entrate 4.04.2017, n. 7/E Rts. Ag. Entrate 20.01.2017, n. 9/E - Tabella Agevolazioni fiscali Confédilizia 2020

La L. 160/2019 ha prorogato al **31.12.2020** la detrazione al **65%** per **lavori di riqualificazione energetica**. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al **50%** per **i lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2020. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2020. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2021.

SCHEMA DI SINTESI

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE	Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio		Detrazione per interventi di riqualificazione energetica	
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione
DAL 1.01.2012 AL 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. € 100.000,00
DAL 26.06.2012 AL 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 ⁽¹⁾	55%	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. € 60.000,00
DAL 1.01.2013 AL 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 ⁽²⁾	Installazione di pannelli solari per acqua calda. € 60.000,00	
DAL 6.06.2013 AL 31.12.2020	50%	€ 96.000,00 ⁽²⁾	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. € 30.000,00	
DAL 1.01.2021	36%	€ 48.000,00	36%	€ 48.000,00
PAGAMENTO	<p>⇒ Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario⁽⁴⁾ o postale dal quale risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. la causale del versamento; .. il codice fiscale del beneficiario della detrazione; .. il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. <p>⇒ Per i soggetti esercenti attività di impresa sono ininfluenti le modalità di pagamento.</p>			

⁽¹⁾ Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.

⁽²⁾ Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.

⁽³⁾ Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo **6.06.2013 - 31.12.2021**. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

* Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'**80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'**85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

⁽⁴⁾ La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accreditamento attestati, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (Circ. Ag. Entrate 43/E 2016).

⁽⁵⁾ La detrazione spetta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.

* Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

* La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al **31.12.2020**, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

* La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018, 2019 e 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

Note

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Tavola

Interventi agevolabili al 65%

Tipologia di interventi	Norma	Detrazione massima	Spesa massima dal 06.06.2013 al 31.12.2020 ⁽¹⁾ (detrazione 65%) ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
<p>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti⁽⁴⁾.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. • L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato. <p>Pertanto, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale.</p>	Introdotti, a decorrere dal 2007, dall'art. 1, c. 344 L. 296/2006.	€ 100.000,00	€ 153.846,15
Interventi su edifici esistenti , parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.	Introdotti, a decorrere dal 2007, dall'art. 1, c. 345 L. 296/2006.	€ 60.000,00	€ 92.307,69
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di recupero e cura, istituti scolastici e università ⁽²⁾⁽⁴⁾ .	Introdotti, a decorrere dal 2007, dall'art. 1, c. 346 L. 296/2006.	€ 60.000,00	€ 92.307,69
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ⁽³⁾⁽⁴⁾ .	Introdotti, a decorrere dal 2007, dall'art. 1, c. 347 L. 296/2006.		
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.	Introdotti, a decorrere dal 2008, dall'art. 1, c. 286 L. 244/2007 e ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, c. 347 L. 296/2006.	€ 30.000,00	€ 46.153,85
Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	Introdotti, a decorrere dal 2012, dall'art. 4, c. 4 D.L. 201/2011 e ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, c. 347 L. 296/2006.		
Note	<p>⁽¹⁾ Per interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio detrazione del 65% fino al 31.12.2021, ovvero, dal 1.01.2017, nelle misure più elevate per specifiche spese nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicate per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.</p> <p>⁽²⁾ La detrazione si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D. Lgs. 29.12.2006, n. 311, sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2020, fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000 (L. 190/2014).</p> <p>⁽³⁾ • Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assorbiti in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</p> <p>• La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2020, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.</p> <p>• La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018, 2019 e 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.</p> <p>⁽⁴⁾ La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.</p>		
Controllo da remoto	<p>• Dal 1.01.2016 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; .. mostrare le condizioni di funzionamento corrente e la temperatura di regolazione degli impianti; .. consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. 		

ALTRE DETRAZIONI

Tavola n. 1

Risparmio energetico per parti comuni di edifici condominiali

Oggetto	Interventi di risparmio energetico relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
Importo massimo	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: € 100.000 • Interventi riguardanti pareti, finestre (compresi infissi): € 60.000 • Installazione di pannelli solari: € 60.000 • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: € 30.000
Misura della detrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 6.06.2013 al 31.12.2021 = 65%, da ripartire in 10 quote annuali. • Dal 1.01.2022 = 36%, da ripartire in 10 quote annuali.

Tavola n. 2

Risparmio energetico "qualificato" per parti comuni di edifici condominiali

Oggetto e misura della detrazione	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente linda dell'edificio.	70% , in 10 quote annuali
	Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015 (Linee Guida certificazione energetica).	75% , in 10 quote annuali
Importo massimo	Fino al 31.12.2021 = € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.	
Asseverazione	La sussistenza dei requisiti è asseverata dai professionisti abilitati.	

Tavola n. 3

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Oggetto	Acquisto di mobili e di "grandi elettrodomestici" (es.: frigoriferi, lavastoviglie, ecc.) di classe non inferiore ad A+ (A per i fornii), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica purchè "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".
Importo massimo	Dal 6.06.2013 al 31.12.2020 = € 10.000.
Misura della detrazione	Senza alcun riferimento all'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

Tavola n. 4

Interventi antisismici

Oggetto	Interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 con procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017.
Importo massimo	Fino al 31.12.2021 = € 96.000, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
Misura della detrazione	Dal 1.01.2017 al 31.12.2021 = 50%, in 5 quote annuali.
Aumenti della detrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione elevata al 70%, qualora derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore. • Detrazione elevata all'80%, qualora derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore. • Detrazione elevata al 75%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore. • Detrazione elevata all'85%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.